

Oggetto: Verbale Assemblea Ordinaria Soci del giorno 15.12.2022

L'anno 2022 addì 15 del mese di Dicembre alle ore 18:00 si riunisco in Assemblea i Soci della Associazione San Giuseppe Imprenditore, qui convocato in videoconferenza per discutere e deliberare sull'ordine del giorno:

- 1. Modifiche al nostro Statuto per iscrizione al RUNTS;**
- 2. Rinnovo cariche sociali;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il sig Lorenzo Orsenigo e in qualità di Segretario dell'Assemblea il Sig. Fabio Bonanni, constatato che sono presenti:

Fabio Bonanni
Lorenzo Orsenigo
Daniele Garavaglia
Paolo Frisoni
Oreste Bazzichi
Massimiliano Grandi
Gennaro Iliano
Cristiano Pusca
Ada Rusca
Maria Pia Giovine
Alberto Berger
Claudio Mogliotti
Padre Luigi Testa

- tutti i presenti si dichiarano a perfetta conoscenza degli argomenti da trattare e non si oppongono alla loro trattazione;

DICHIARA:

Apriamo con una preghiera a San Giuseppe guidata da Padre Luigi Testa

Lorenzo Orsenigo: Introduce la presentazione del TA invitando Fabio Bonanni, in qualità di responsabile a presentarlo dettagliatamente, sottolineando il fatto che è nostra prerogativa far rispondere alle chiamate solo a chi ha provato personalmente tale esperienza. Accenna inoltre alla problematica del nuovo statuto da approvare e alla nascita della "Compagnia della Buona Impresa", associazione stimata in Vaticano in quanto associazione di imprenditori cattolici fatta non per mero interesse.

2. Rinnovo cariche sociali; Propone poi i nomi del nuovo direttivo: Maria Pia Giovine, Asti, Claudio Mogliotti, Asti, Sebastiano Liotti, Cagliari, Cristiano Pusca, Treviso, Walter Robbiati, Montorfano.

Oltre chiaramente a Lorenzo Orsenigo, Daniele Garavaglia, Fabio Bonanni e Paolo Frisoni.

1. Modifiche al nostro Statuto per iscrizione al RUNTS;

Paolo Frisoni: Presenta il motivo per cui abbiamo dovuto modificare lo Statuto: dal 2017 c'è la nuova riforma del settore No Profit che ha introdotto alcuni obblighi per regolamentare tutto il settore, entro il 31.12.2023 bisogna adeguarsi.

Ultimo passo: una volta approvato il nuovo statuto, va registrato alla Agenzia delle Entrate entro 30 giorni in modo da essere iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore, il famoso RUNTS.

Chiarisce inoltre che così l'Associazione potrà ricevere il 5 per 1000, rispondendo alla domanda di Oreste Bazzichi

Maria Pia Giovine: Pone una domanda di chiarimento su come opera il Telefono Arancione

Fabio Bonanni: Spiega il servizio Call Center, primo contatto, che passa le telefonate a me e a Orsenigo per decidere chi debba prendere il contatto telefonico. Ribadisce l'importante nostra caratteristica che a seguire il caso siano sempre persone che hanno vissuto personalmente capaci di guardare la persona in difficoltà con molto affetto e stima. Di conseguenza si aprono 2 strade, una tecnica tramite dei nostri professionisti, e una umana per poterli accompagnare in questa fase della vita così complessa. Non abbiamo psicologi ma cerchiamo di avere Alfieri sul territorio che possano seguirli attraverso un contatto diretto.

Maria Pia Giovine si dichiara disponibile a collaborare fattivamente al Telefono Arancione.

Fabio Bonanni: Precisa lo scopo del Telefono Arancione sottolineando da una parte che c'è bisogno dell'impegno di tutti affinché venga conosciuto su tutto il territorio e dall'altra, per chiarezza, che non è un ente atto a sostenere economicamente attività imprenditoriali, quei pochi fondi che vengono erogati sono esclusivamente per bisogni primari.

Claudio Mogliotti: Dichiara la stima per tutta l'attività dell'Associazione e si dichiara assolutamente disponibile e contento di partecipare al Direttivo.

Cristiano Pusca: Conferma la validità del sistema Telefono Arancione e dell'impostazione spiegata da Fabio Bonanni.

Intervengono in sequenza Alberto Berger, Massimiliano Grandi, Gennaro Iliano presentando le proprie attività e/o iniziative e affermando tutti la stima e la condivisione dell'attività dell'Associazione.

Daniele Garavaglia: sottolinea, citando sia Alberto Berger che Lorenzo Orsenigo, le finalità della Compagnia della Buona Impresa e della rivista Impresa Etica. Ringrazia Ada Rusca, Beppe Moretti, Pietro Franchi per aver partecipato in precedenza al direttivo sottolineando che saranno comunque fondamentali nella crescita futura dell'Associazione pur non essendo più nel direttivo

Fabio Bonanni: Si passa alla votazione del nuovo statuto e delle nomine del nuovo direttivo, il tutto viene approvato all'unanimità
Si conclude con gli auguri di Natale.

3. Varie ed eventuali

Null'altro prevedendo l'ordine del giorno, l'Assemblea è ufficialmente chiusa alle ore 19.25

Firma per approvazione:
Presidente assemblea
Lorenzo Orsenigo

Registrato a Como il 16.02.2017

al n. 588 Serie 3

Assoli € esente dalle registrazioni

Segretario dell'Assemblea
Fabio Bonanni

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rosalba FRISICARO

Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

«SAN GIUSEPPE IMPRENDITORE»

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1 - E' costituito, conformemente alla Carta costituzionale, del Codice Civile e nel rispetto del **D.Lgs. 117/2017** e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), e della normativa in materia, l'Associazione '**SAN GIUSEPPE IMPRENDITORE**' che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, a struttura democratica. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Art. 2 - Essa ha sede nel Comune di Asti (At).

L'Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione; il trasferimento deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 28 del presente statuto.

Art. 3 - L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.

Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'**art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017** lett. d), i), p), u), w) del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale relative a:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

A quanto sopra descritto, l'Associazione aggiunge le sue specifiche finalità a partire dalla considerazione che l'odierna economia mondiale è in gran parte basata sul libero mercato e la responsabilità sociale dell'imprenditore si configura innanzitutto in termini di comportamento moralmente ed eticamente ineccepibile, unitamente ad un'attenta salvaguardia e tutela dell'ambiente.

L'Associazione si prefigge quindi prioritariamente e specificatamente di:

- promuovere una cultura etica e di responsabilità sociale e collettiva rivolta ad accompagnare le persone, in particolare imprenditori e/o coloro che abbiano avviato e realizzato iniziative di tipo imprenditoriale;
- assistere gli imprenditori che si trovino in situazioni di difficoltà e precarietà, in generale ed economica in particolare;
- rivalutare l'immagine e la nobile professione dell'imprenditore operante in qualsiasi campo e senza limiti dimensionali d'impresa;
- operare affinché la vita dell'imprenditore e la sua conseguente attività imprenditoriale siano rigorosamente confacenti agli

insegnamenti della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, nella vita privata come in quella sociale.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende:

- attivare il servizio denominato 'Telefono Arancione' per consentire agli imprenditori in difficoltà di segnalare i propri bisogni e le proprie necessità;
- svolgere attività a sostegno delle persone che si trovino in tali situazioni di difficoltà attraverso l'accompagnamento umano e psicologico, in particolare nei momenti decisionali, mettendo a disposizione l'esperienza di colleghi che abbiano già vissuto tali problematiche, anche mediante l'eventuale affiancamento di selezionati professionisti;
- sensibilizzare gli imprenditori sulla loro responsabilità sociale ed etica, sull'imprenditorialità attenta alla società civile e all'ambiente, mediante incontri, convegni, momenti formativi e informativi.

Constatato inoltre che in Italia esistono ed operano diverse Associazioni o Movimenti o Ordini Religiosi che accompagnano, indirizzano e guidano l'uomo che fa impresa e studiano come praticare una nuova libera economia alla luce del Vangelo, e constatato inoltre che spesso queste diverse realtà non si confrontano fra loro, l'Associazione si prefigge l'ulteriore scopo di promuovere la collaborazione tra detti soggetti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Attività diverse

Art. 4 - L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Raccolta Fondi

Art. 5 - L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

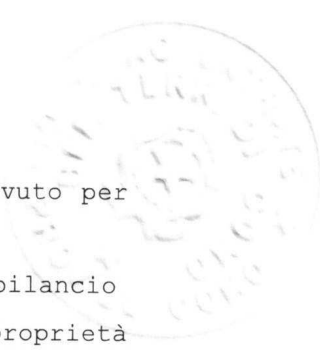
Con l'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'art.46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, l'Associazione può inoltre beneficiare dei contributi ai sensi del D.lgs 3/7/2017, n. 111 "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche".

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, si rinvia a quanto disposto dalla legge.

Patrimonio, bilancio ed esercizi sociali

Art. 6 - Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori
- dagli eventuali contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione

- 
- nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
 - dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- e) entrate provenienti da rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.; entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
- g) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote associative, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla restituzione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi

di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e reinvestire l'eventuale avanzo di gestione, unicamente ed esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 - Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e l'esercizio sociale decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all'Assemblea dei soci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Direttivo.

Associati

Art. 8 - L'Associazione è costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore - d. Lgs. 117/2017.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) o le associazioni (in numero non inferiore a tre associazioni di promozione sociale) che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore ed altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in

qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli associati sono distinti in ordinari e sostenitori ed hanno pari diritti e doveri.

Gli associati ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annualmente stabilita dall'assemblea.

Gli associati sostenitori sono tutti coloro che, oltre alla quota annua, versano all'associazione un'ulteriore somma aggiuntiva il cui ammontare verrà dagli stessi liberamente ed individualmente stabilita.

Art. 9 - L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa. Il Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

All'atto del rilascio della tessera sociale, il richiedente acquisisce ad ogni effetto la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 10 - Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, avranno:

- diritto di voto in Assemblea;
- diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Direttivo;
- a frequentare i locali sociali, ad aderire a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione.

L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di associati, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 - Gli associati avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa e di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione concorrendo alla realizzazione degli stessi.

Art. 12 - La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

L'associato che non provveda al versamento della quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno potrà essere escluso con delibera motivata del Direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell'esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del presente articolo.

In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell'Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea degli associati su proposta del Direttivo dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'articolo 29 (ventinove) del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Quota associativa

I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Organi sociali

Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i tre Vice Presidenti di cui uno Vicario;
- e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- f) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Assemblea degli associati

Art. 14 - L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è organo sovrano dell'associazione stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

Gli associati sono convocati in assemblea dal Direttivo tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante comunicazione affissa nelle sedi dell'Associazione e inviata a ciascun socio a mezzo di lettera/fax/e-mail, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno

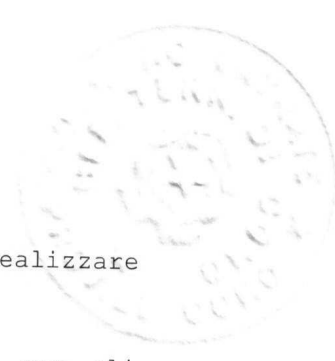
e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e della relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- l'elezione dei componenti il Direttivo, approvandone preventivamente il numero;
- la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti, nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto);
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo (se previsto);
- elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di rieiezione della domanda di ammissione

- 
- di nuovi associati;
- delega il Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, del presente Statuto;
 - approva eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - elegge una o più figure onorifiche collaterali alla struttura ordinaria dell'Associazione e dotate di mere funzioni onorifiche di volta in volta stabilite in sede di delibera di nomina.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice degli associati intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati, in merito a:

- modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione
- scioglimento dell'Associazione,

Le delibere di fusione, scissione, trasformazione e eventuali modifiche allo statuto e atto costitutivo sono approvate dall'Assemblea straordinaria a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati, e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione si veda quanto previsto all'articolo 28 (ventotto) del presente statuto.

Le assemblee saranno valide anche se tenute mediante teleconferenza o mediante ogni altra modalità di svolgimento a mezzo internet, purché in ogni caso sia comunque dato modo a chi presiede di accertarsi dell'identità personale dei partecipanti all'assemblea stessa.

Art. 16 - Tutti gli associati iscritti nel libro dei soci, maggiori di

età e per i minori i rispettivi genitori, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo. Ogni associato ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni associato può rappresentare con delega scritta sino ad un massimo di tre associati. Non è ammesso il voto plurimo.

Art. 17 - Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Direttivo, in mancanza da un Vicepresidente; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Consiglio Direttivo

Art. 18 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 11 (undici). La maggioranza degli amministratori è scelta dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I componenti del Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (TRE) esercizi e possono essere rieletti fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 19 - Il Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, tre Vicepresidenti di cui uno Vicario, un Segretario, un Tesoriere che può coincidere con la persona del Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Direttivo per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti stabiliti dall'Assemblea e di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi e delle attività per conto dell'Associazione. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Direttivo.

Art. 20 - Il Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.

Art. 21 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza da un Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali delle sedute del Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Direttivo, tenuto a cura del Direttivo medesimo.

Le riunioni del Direttivo saranno valide anche se tenute mediante teleconferenza o mediante ogni altra modalità di svolgimento a mezzo internet, purché in ogni caso sia comunque dato modo a chi presiede di accertarsi dell'identità personale dei partecipanti alla riunione stessa.

Art. 22 - Il Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito

dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo nonché la relazione sul bilancio di missione dell'attività svolta;
- f) fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci proposte dal Direttivo;
- j) deliberare i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto;
- k) approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- n) istituire sezioni staccate e gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Direttivo e alle Assemblee;
- o) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Direttivo stesso;

q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;

r) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente ed i Vicepresidenti

Art. 23 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente Vicario costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Direttivo alla prima riunione utile.

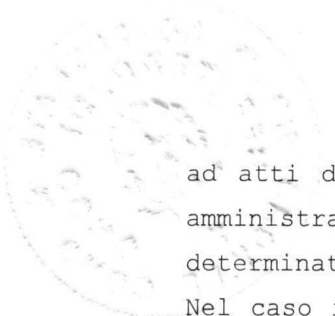
Organo di Controllo

Art. 24 - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere



ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

Organo di Revisione legale dei Conti

Art. 25 - E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Direttivo. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci. A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

Libri sociali

Art. 26 - L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e del Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

I beni

Art. 27 - I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Scioglimento

Art. 28 - L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Direttivo. L'Assemblea degli associati delibera, con voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli aderenti, la chiusura dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

L'Associazione può procedere alle attività di liquidazione tramite i rappresentanti in carica alla data di scioglimento, in regime di *prorogatio*.

L'autorità giudiziaria può eventualmente nominare dei liquidatori, ciò comporta che questi ultimi sono legittimati a rappresentare l'ente in vece e luogo degli amministratori prorogati.

E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Ente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto



Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Controversie

Art. 29 - Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Norme Applicabili

Art. 30 - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Lorenzo Orsenigo (Presidente pro-tempore)

(registrazione esente da imposta di registro - art. 8 L. 266/91 e bollo - art. D.Lgs. 460/1997)

Ufficio Territoriale di Como
Allegato 1 all'atto n. 588
16.02.2023 serie 3